



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI E DISCIPLINA DELLE
TUTELE COLLEGATE (WHISTLEBLOWING)**

Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.

-ARCA S.r.l.-

Il presente Regolamento è stato adottato con delibera del Consiglio di amministrazione del 09 maggio 2024

Sommario

Art.1 Contesto e Scopo	2
Art. 2 Documenti di riferimento	2
Art. 3 Definizioni.....	2
Art. 4 Ambito di applicazione oggettivo	4
Art. 5 I soggetti tutelati dal D.Lgs. n. 24/2023.....	5
Art.6 I canali di segnalazione	6
Art. 6.1 Segnalazione interna	6
Art. 6.1.1 La gestione della segnalazione interna	7
Art. 6.1.1.a Secretazione dei dati.....	8
Art. 6.2 Segnalazione esterna - quando ricorrervi	8
Art. 6.3 Divulgazioni pubbliche.....	9
Art. 6.4 Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.....	9
Art. 7 La tutela della riservatezza.....	9
Art. 8 Trattamento dati personali.....	10
Art. 9 Condizioni per la protezione della persona segnalante	10
Art. 10 Divieto di ritorsione	11
Art. 11 Limitazioni della responsabilità.....	11
Art. 12 Rinunce e transazioni.....	12
Art. 13 Entrata in vigore del Regolamento e successive modifiche.....	12

Art.1 Contesto e Scopo

Con il presente regolamento ARCA intende dare attuazione al [D.lgs. 24/2023](#) che recepisce la Direttiva Europea 2019/1937.

L'obiettivo è quello di garantire un'adeguata tutela alle persone che lavorano in azienda, oppure terze parti, le quali decidano di segnalare illeciti delle disposizioni normative nazionali o violazioni del diritto dell'Unione che ledono pubblici interessi, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

A tal fine, il Regolamento:

- rappresenta le regole di cui ARCA srl si è dotata al fine di attuare i principi ispiratori dell'istituto "whistleblowing";
- precisa le modalità con le quali ARCA srl gestisce le segnalazioni;
- dettaglia le modalità seguite per tutelare la riservatezza dell'identità segnalante, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali soggetti indicati.

Il presente Regolamento intende, quindi, rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e/o timori di ritorsioni o discriminazioni.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire al whistleblower indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa.

Art. 2 Documenti di riferimento

- "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", documento approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 311/2023 (disciplina whistleblowing);
- D.Lgs. n. 24/2023;
- Codice civile;
- Codice penale;
- Regolamento (UE) n. 2016/679;
- Decreto Legislativo n. 33/2013;
- Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., così come modificato e integrato dal D.lgs. 101/08.
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Art. 3 Definizioni

Di seguito vengono elencate le definizioni di alcuni principali termini utilizzati nel presente documento:

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;

CDA: Consiglio di Amministrazione di ARCA srl;

ARCA o Società: ARCA srl;

RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominato ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012;

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di ARCA srl, come di seguito elencato in maniera puramente esemplificativa, ma non esaustiva:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 2), 3), 4) e 5);

2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato di cui al D.lgs. n. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

3) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (lotta contro la frode)

4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi, il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei precedenti numeri 2), 3) e 4);

6) violazioni del Codice di comportamento aziendale, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza aziendale o dei regolamenti interni aziendali.

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito di ARCA srl, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

Segnalazione: la comunicazione, scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023;

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 24/2023;

Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

Persona segnalante o whistleblower: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti con la Società, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna, ovvero nella divulgazione pubblica, come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Responsabile: soggetto destinatario della segnalazione, competente a trattarla. Tale soggetto coincide con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Società. Laddove le segnalazioni riguardassero il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, il responsabile della gestione della segnalazione sarà l'Amministratore Delegato.

Art. 4 Ambito di applicazione oggettivo

Il presente Regolamento disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse o l'integrità di ARCA srl, delle quali siano venute a conoscenza nel "contesto lavorativo" (in senso ampio) con la stessa. Possono, pertanto, costituire oggetto di segnalazione ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 circostanze integranti:

✓ Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

✓ Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;

✓ Atti od omissioni riguardanti il mercato interno;

✓ Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea;

✓ Atti o comportamenti in violazione del Codice di comportamento aziendale, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza aziendale o dei regolamenti interni aziendali.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene - sulla base di elementi concreti - che potrebbero avere luogo.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate e/o con colleghi;

- alle segnalazioni di violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali, così come indicate nella parte II dell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023, ovvero dagli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II del predetto allegato;

- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 della legge n. 300/1970, come pure la facoltà di inoltrare una denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

Art. 5 I soggetti tutelati dal D.Lgs. n. 24/2023

In ipotesi di segnalazione afferenti a violazioni conosciute nell'ambito del contesto di lavoro di ARCA srl, le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 e del presente Regolamento si applicano:

- ai dipendenti;

- alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;

- agli azionisti

- ai soggetti esterni quali: collaboratori/consulenti, stagisti, tirocinanti ed i fornitori, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo.

La tutela del whistleblower si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione a favore del segnalante, di cui al capo III del D.Lgs. n. 24/2023, si applicano anche:

- ai facilitatori;

- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Art.6 I canali di segnalazione

La segnalazione può essere effettuata secondo tre canali alternativi:

- la segnalazione interna, ai sensi degli artt. 4-5 del D.Lgs. n. 24/2023;
- la segnalazione esterna, ai sensi degli artt. 6-7-8 del D.Lgs. n. 24/2023;
- la divulgazione pubblica, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 24/2023;
- denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 6.1 Segnalazione interna

ARCA srl ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In aderenza all'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al RPCT.

È possibile effettuare segnalazioni interne avvalendosi dei servizi di posta ordinaria, scrivendo al RPCT di ARCA srl presso la Sede legale della Società in Piazza Prampolini, 1 Reggio Emilia, avendo cura di adottare le seguenti modalità di confezionamento della segnalazione, al fine di meglio tutelare la riservatezza del segnalante: in una prima busta chiusa il segnalante inserirà i propri dati identificativi accompagnati da una fotocopia del proprio documento di riconoscimento, mentre in una seconda busta chiusa inserirà il testo riportante la descrizione degli elementi di fatto da segnalare; e ciò al fine di separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste, poi, dovranno essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "NON APRIRE - Riservata Personale al RPCT". Nel caso in cui il segnalante intenda rimanere anonimo sarà sufficiente presentare solo quest'ultima busta con gli elementi del fatto da segnalare.

Le segnalazioni interne possono, altresì, essere formulate al RPCT in modo diretto ed orale, sia contattandolo sul numero di telefonia mobile 3397557798, sia richiedendo la fissazione di un appuntamento a tal fine dedicato, da concordarsi a mezzo del medesimo contatto telefonico. Del suddetto incontro verrà redatto processo verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Colui il quale formula una segnalazione con canali diversi rispetto a quelli sopra descritti non potrà godere delle tutele previste per il whistleblower dal D.Lgs. n. 24/2023.

Elementi essenziali della segnalazione:

È necessario che la segnalazione sia sufficientemente circostanziata al fine di consentirne la gestione. In particolare, essa deve riportare:

- le circostanze di tempo e di luogo relativi ai fatti oggetto di segnalazione;
- la descrizione dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di individuare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È, inoltre, utile allegare documenti idonei a fornire elementi di fondatezza dei fatti esposti, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza di quanto segnalato.

Art. 6.1.1 La gestione della segnalazione interna

Rispetto alla segnalazione interna il RPCT:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Ad ogni segnalazione sarà assegnato un codice identificativo composto da un numero progressivo seguito dall'anno in un protocollo separato.

Nell'ipotesi in cui la segnalazione assuma contorni che possano integrare illeciti penali riconducibili ai seguenti reati: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, il Responsabile convoca il CDA al fine di condividere il necessario scambio di informazioni, sempre nel rispetto del principio di riservatezza; il CDA gestisce quindi la segnalazione e ne comunica l'esito al Responsabile il quale, a sua volta, ne darà comunicazione al segnalante.

Nell'ambito delle rispettive competenze, ove opportuno, il Responsabile e il CDA collaborano all'istruzione ed alla definizione del procedimento originato dalla segnalazione, pur nel rispetto dei limiti sulla riservatezza imposti dal presente Regolamento.

L'attività istruttoria può concludersi mediante due esiti alternativi:

- qualora, a seguito dell'attività svolta, si ravvisino elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, viene disposta l'archiviazione con adeguata motivazione;
- qualora, invece, sussista un fumus di fondatezza vengono informati gli organi preposti interni per l'adozione delle misure/provvedimenti del caso le Autorità esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Si ricorda che non spetta al Responsabile accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società e oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno della Società ovvero della magistratura.

La segnalazione sarà senz'altro archiviata dal Responsabile nelle seguenti ipotesi:

1. incompetenza del Responsabile;
2. infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

3. contenuto generico della segnalazione che non consente la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
4. produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
5. mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

Art. 6.1.1.a Secretazione dei dati

Il Responsabile e tutti i soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione devono rispettare il presente Regolamento e tutte le misure volte a garantire la secretazione e non divulgazione dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché garantire la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Più in particolare si prescrivono le seguenti misure da rispettare:

- All'atto del ricevimento della segnalazione i dati identificativi del segnalante, del segnalato, dell'eventuale soggetto menzionato saranno secretati per tutta la durata del procedimento volto ad accertare la fondatezza della segnalazione.
- Non raccogliere o, se raccolti accidentalmente, cancellare immediatamente i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione.
- Garantire la conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione in luoghi fisici o virtuali protetti e non accessibili a soggetti terzi non autorizzati.
- Procedere con la comunicazione scritta a favore del segnalante delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e il previo consenso espresso del segnalante laddove si presenti una delle seguenti ipotesi: (I) laddove nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare (II) nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
- Operare con particolare cautela nello svolgimento dell'istruttoria al fine di evitare di rivelare l'identità del segnalante, del segnalato, dell'eventuale soggetto menzionato.
- Verbalizzare le attività svolte in sede di svolgimento della procedura di gestione della segnalazione.

La violazione degli obblighi di riservatezza comporta la violazione dei doveri d'ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni.

Art. 6.2 Segnalazione esterna - quando ricorrervi

In attuazione delle previsioni normative di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 24/2023, è istituito presso l'ANAC il canale di segnalazione esterna che è possibile attivare, in via subordinata rispetto al canale di segnalazione interna, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- 1) il canale di segnalazione interna di cui al precedente Regolamento non è attivo;
- 2) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- 3) il whistleblower ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- 4) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per accedere al servizio è necessario accedere alla pagina web di ANAC ([whistleblowing](#)).

Una volta attivato il canale di segnalazione esterna, l'ANAC ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 24/2023:

✓ darà avviso al whistleblower del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'Autorità ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;

✓ darà riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, ove sussistano giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;

✓ comunicherà al segnalante l'esito finale, che potrà consistere: nell'archiviazione; nella trasmissione alle autorità competenti; in una raccomandazione; in una sanzione amministrativa.

Art. 6.3 Divulgazioni pubbliche

Le tutele previste dal Capo III del D.Lgs. n. 24/2023 per il whistleblower si applicano anche a coloro che rendono di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o, comunque, tramite mezzi di diffusione di massa, solo ed esclusivamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- la persona ha effettuato una **segnalazione interna** a cui la società non ha dato riscontro nei termini previsti, seguita da una **segnalazione esterna** ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- la persona ha già effettuato direttamente una **segnalazione esterna** ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Tale modalità di segnalazione è quindi da attivare in contesti di particolare gravità, in situazioni in cui la normale procedura, mediante canale interno o esterno, non è sufficiente a prevenire o contrastare la condotta illecita.

Art. 6.4 Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Il dipendente che denuncia un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite

Art. 7 La tutela della riservatezza

Le segnalazioni sono utilizzate dalla Società esclusivamente per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità del whistleblower e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso alla rivelazione della propria identità da parte della persona segnalante. In aderenza al comma 6 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023, il RPCT avvisa - mediante comunicazione scritta - la persona segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta al diritto all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

Fermo quanto previsto dai commi 1 e 8 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023, nei procedimenti avviati in ragione di una segnalazione la persona coinvolta può essere sentita, anche su sua espressa richiesta, mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Art. 8 Trattamento dati personali

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato dalla Società a norma del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.lgs. 51/2018.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 (Diritto di accesso dell'interessato) a 22 (Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione) del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di limitazioni ai diritti dell'interessato.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Art. 9 Condizioni per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione previste dal Capo III del D.Lgs. n. 24/2023 si applicano alle persone di cui al paragrafo 5 del presente Regolamento quando ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) il whistleblower ha segnalato o divulgato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate o divulgate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023 (Paragrafo 4 "Ambito di applicazione oggettivo" del presente Regolamento);
- 2) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata in aderenza alle disposizioni di cui al Capo II del D.Lgs. n. 24/2023;
- 3) è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione/divulgazione effettuata e le misure ritorsive subite.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Ferme le responsabilità penali e disciplinari del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile, quando è accertata - anche con sentenza di

primo grado - la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia non sono garantite le tutele stabilite dal Capo III del D.Lgs. n. 24/2013 e, alla persona segnalante o denunciante, è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

Art. 10 Divieto di ritorsione

Il segnalante non può subire alcuna ritorsione. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o, comunque, di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti del segnalante, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia, è a carico di colui che li ha attuati.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal whistleblower, se lo stesso dimostra di aver effettuato, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. Il segnalante che ritiene di aver subito una ritorsione può comunicare la circostanza all'ANAC affinché assuma le determinazioni di competenza.

Resta ferma ed impregiudicata la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

La protezione dalle ritorsioni è estesa a:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Art. 11 Limitazioni della responsabilità

Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023.

Quando ricorrono le ipotesi di cui al precedente capoverso è esclusa, altresì, ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 12 Rinunce e transazioni

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente Regolamento e, in generale, dal D.Lgs. n. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui al comma 4 dell'art. 2113 del Codice civile.

Art. 13 Entrata in vigore del Regolamento e successive modifiche

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della società; il medesimo è pubblicato sul sito internet di Arca – Sezione Società trasparente. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento saranno autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e verranno rese note dalla Società mediante pubblicazione sul proprio sito Internet come sopra individuato.